

App. "A" Rga 10516
Ricevuta 1966

STATUTO

della

CASSA MUTUA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA AL PERSONALE

DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 6.3.60 n.327 G.U. n.96 del 20/04/60)

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

1. 1. E' costituita fra i dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito: Ministero), già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, i dipendenti degli "Enti Vigilati e in Convenzione", sotto l'alto patrocinio del Ministro, una "Cassa Mutua di Previdenza ed Assistenza", titolo che nel presente Statuto sarà più brevemente indicato con il nome di "Mutua".
2. 2. La "Mutua" è sottoposta alla sorveglianza del Ministero, secondo le forme indicate dallo statuto, ed ha sede in Roma in Via XX Settembre, 20 presso lo stesso Ministero. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Ministero. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. 3. La modifica della denominazione sociale della "Mutua" che si renda necessaria a seguito della variazione della denominazione del Ministero, nonché ogni ulteriore modifica statutaria imprescindibile a seguito di tale variazione sono deliberate dall'organo di amministrazione di cui al successivo articolo 13.

Alessandro Stefan



Articolo 2

SCOPI

1. 1. La "Mutua" si prefigge esclusivamente scopi mutualistici assistenziali e previdenziali nei confronti dei Soci, da conseguire secondo le modalità indicate nel presente statuto e negli appositi Regolamenti deliberati dall'Assemblea dei Soci ovvero dal Consiglio di Amministrazione. In relazione a tali scopi la "Mutua" assume iniziative intese a elevare il benessere materiale e morale dei Soci.
2. 2. In particolare essa si propone con riguardo all'aspetto mutualistico assistenziale di:
 - concedere sovvenzioni in caso di decesso dei Soci;
 - concedere sussidi ai Soci nei casi di comprovato grave stato di necessità e per decesso di familiare;
 - erogare un "Premio di Anzianità";
 - concedere ai Soci prestiti nello spirito della mutualità;
 - promuovere in favore dei Soci iniziative culturali, sportive e ricreative;
 - promuovere qualsiasi altra iniziativa per favorire la socialità e il benessere materiale, morale e culturale dei Soci e del loro nucleo familiare, anche attraverso la concessione di contributi allo studio, nello spirito della mutualità.
1. 3. Con riguardo, invece, agli scopi di natura previdenziale, l'Ente si propone di costituire un Conto Individuale di Anzianità, nel quale confluiscono i contributi C.I.A., mensili anticipati, versati da ciascun socio e che saranno corrisposti all'atto della cessazione di appartenenza alla "Mutua", fatto salvo

Alessandro Stefan


[Signature]

quanto previsto all'art. 6, comma 2 e all'art. 9.

Articolo 3

PROVENTI e PATRIMONIO

1. Costituiscono proventi della "Mutua":

- le quote sociali di iscrizione e di rinnovo annuale versate dai soci;
- i proventi finanziari derivanti dagli investimenti patrimoniali e dalla gestione dei flussi dell'attività assistenziale;
- ogni altro provento o entrata corrente accessoria, non diversamente classificata.

2. I proventi della "Mutua" sono destinati alla copertura, in via principale e graduata:

- degli oneri ordinari della gestione corrente ordinaria;
- degli oneri straordinari della gestione corrente.

3. Le quote dei proventi della "Mutua" che residuano dalla copertura degli oneri correnti confluiscono nel saldo attivo di esercizio, con le destinazioni a patrimonio previste dal successivo art. 30.

4. Il patrimonio della "Mutua" è costituito:

- dalle quote sociali una tantum;
- dai Fondi di riserva ordinaria, dal Fondo rischi e specifiche;
- da beni mobili e immobili.

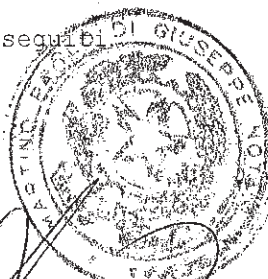
5. Il patrimonio sociale della "Mutua" viene investito secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione per la tutela degli scopi mutualistici perseguiti

Articolo 4

SOCI

Eleonora Hofmann

[Signature]



1. 1. I Soci si distinguono in Onorari, Benemeriti ed Ordinari.
2. 2. Sono Soci Onorari il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed i Sottosegretari di Stato del Ministero.
3. 3. Sono Soci Benemeriti le persone fisiche e giuridiche che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità mutualistiche ed assistenziali della "Mutua". La qualità di Socio Benemerito viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
4. 4. Sono Soci Ordinari tutti i dipendenti del Ministero, già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, così come i dipendenti degli Enti Vigilati e in Convenzione, in attività di servizio a tempo indeterminato, che abbiano chiesto ed ottenuto di far parte della "Mutua".
5. 5. I soci ordinari che, a qualsiasi titolo, transitino o siano destinati per sopravvenute disposizioni di legge alle dipendenze di diversa amministrazione o ente di natura pubblica, conservano la qualità di socio ordinario, salvo comunicazione di dimissioni di cui al successivo articolo 9.
6. 6. Possono essere altresì Soci Ordinari, su loro richiesta, i dipendenti di qualsiasi Pubblica Amministrazione che dipendano funzionalmente dal Ministero o che svolgano, continuativamente, funzioni già riconducibili al Ministero o al Corpo Forestale dello Stato, ivi inclusi i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che svolgano le funzioni riconducibili a quelle del Corpo forestale dello Stato presso le Regioni e le Province autonome.

Articolo 5

Alessandro Stefanini

[Signature]



AMMISSIONE

1. 1. La qualità di Socio si acquisisce dopo l'accettazione delle domande da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. 2. L'interessato al quale venga comunicata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altra modalità che ne confermi la ricezione, la mancata ammissione a Socio, ha diritto di avanzare ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 6

QUOTA SOCIALE

1. 1. Nella domanda di iscrizione il richiedente dovrà esplicitamente impegnarsi al versamento della quota sociale di iscrizione e di rinnovo annuale, secondo gli importi, i termini e le modalità deliberati dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso apposito Regolamento.
2. 2. La quota sociale annuale potrà essere ritenuta anche dal primo versamento annuale dei contributi C.I.A. mensili, di cui al precedente art. 2.
3. 3. Per motivate e straordinarie esigenze di gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare - all'unanimità dei suoi componenti - dei contributi sociali una tantum a carico dei Soci; l'importo di tale contributo non può superare quello della quota sociale di iscrizione o di rinnovo annuale.
4. 4. L'iscrizione avrà decorrenza dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. 5. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
6. 6. Per i soci Onorari e Benemeriti la quota sociale è a titolo gratuito secondo

Alessandro Stefan

[Signature]



le modalità indicate in apposito Regolamento.

Articolo 7

DOVERI DEL SOCIO

1. Il Socio deve:

- osservare le disposizioni dello Statuto, del Codice etico e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- adempiere agli impegni assunti verso la "Mutua" ed in particolare:

* essere in regola con il versamento della quota sociale di iscrizione e di rinnovo annuale di cui all'art. 6;

* provvedere al versamento del Contributo C.I.A. mensile anticipato previsto dall'art. 2;

* portare tempestivamente a conoscenza della "Mutua" di aver perduto, per qualsiasi causa, il requisito di dipendente in servizio attivo indispensabile per conservare la qualifica di Socio Ordinario;

* comunicare sollecitamente ogni variazione di residenza, di sede d'ufficio e di recapito, fermo restando che, in ogni caso, gli obblighi informativi e di comunicazione verso il Socio posti a carico della Mutua dal presente statuto e dai regolamenti emanati dagli Organi competenti, si intendono correttamente assolti se indirizzati presso l'ultimo recapito comunicato dal Socio tramite domanda di adesione o con successiva comunicazione;

* estinguere eventuali prestiti nei termini e nei modi stabiliti;

* non danneggiare moralmente e materialmente la "Mutua".

Articolo 8

Donatella Stefan

[Signature]



DIRITTI DEL SOCIO

1. Il Socio ha diritto secondo quanto stabilito dagli appositi Regolamenti:

- di acquisire il Conto Individuale di Anzianità;
- di ottenere il Premio di Anzianità;
- di chiedere la concessione di sussidi e prestiti;
- di beneficiare delle previdenze previste dallo Statuto;
- di beneficiare delle convenzioni stipulate dalla "Mutua".

2. In caso di decesso del Socio, agli aventi causa spetta in solido tra loro secondo quanto stabilito dagli appositi Regolamenti:

- la "Sovvenzione per decesso";
- la liquidazione del "Conto Individuale di Anzianità";
- il "premio di anzianità".

Articolo 9

PERDITA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni da Socio della "Mutua";
- b) per espulsione dalla "Mutua";
- c) per decesso;
- d) per la cessazione della qualità di dipendente a tempo indeterminato o in servizio attivo.

2. Le dimissioni devono pervenire presso la sede dell'Ente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. L'espulsione consegue a fatti ed azioni del Socio, tra le quali il mancato versamento

Alessandro Stefanini

[Signature]



delle somme dovute (stato di morosità), che ledano gli interessi ed il prestigio della "Mutua". L'espulsione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta il quale comunque potrà ricorrere entro 15 giorni al Collegio dei Probiviri.

4. Lo stato di morosità è pronunciato dal Consiglio di Amministrazione quando il Socio non abbia corrisposto alla "Mutua" le rate del prestito, oppure il Contributo C.I.A., nei termini e nelle modalità stabilite dagli appositi Regolamenti.

5. In caso di perdita della qualità di socio a seguito di espulsione, i medesimi Regolamenti possono prevedere, nella misura ivi indicata, la non integrale corresponsione dei contributi C.I.A. versati dal socio e dei relativi interessi.

6. Colui che si sia dimesso da socio della Mutua o sia stato oggetto di provvedimento di espulsione, può ripresentare domanda di ammissione, sempreché persistano le condizioni di cui al precedente articolo 4.

7. L'ammissione nella "Mutua" del socio espulso è tuttavia subordinata, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 5, alla decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

ORGANI DELLA MUTUA

1. Sono organi della "Mutua":

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Alessandro Stefanini



[Signature]

2. Le cariche sono a titolo gratuito.

3. Con apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei soci, sono determinate le modalità di rimborso spese ai componenti degli organi statutari.

4. Gli organi della Mutua, così come il Direttore, il Contabile, il Cassiere, i Fiduciari, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nello svolgimento dei propri compiti si ispirano ai principi ed ai valori di cui al Codice Etico approvato dall'Assemblea dei soci e si attengono ai suoi precetti.

Articolo 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. 1. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.
2. 2. Essa ha luogo nella sede della "Mutua" o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
3. 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della "Mutua", su delibera del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Collegio dei Revisori, ovvero quando lo richieda almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci, mediante avviso da portare a conoscenza dei Soci, con affissione, almeno venti giorni prima dell'adunanza, all'albo della "Mutua" e con eventuali ulteriori mezzi di comunicazione ed Internet, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione per favorire la massima diffusione. Durante tale periodo, gli atti di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno a disposizione dei soci presso la sede della "Mutua".
4. 4. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta

Alfonso Stefan

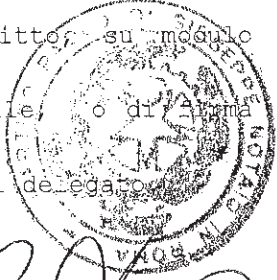
[Signature]



l'universalità dei Soci.

5. 5. Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
6. 6. Il Socio può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, da altro Socio.
7. 7. La delega di rappresentanza può essere conferita anche al Socio che rivesta, ai sensi di cui al successivo articolo 19, la funzione di Fiduciario presso la provincia di residenza del Socio delegante, o presso provincia diversa.
8. 8. Non può essere delegato il Socio che rivesta la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Proibiviri o del Collegio dei Revisori.
9. 9. Allo scopo di assicurare l'osservanza dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei soci, nonché trasparenza e diffusione della rappresentanza, il Consiglio di amministrazione determina, tramite regolamento o delibera assunta in sede di convocazione dell'assemblea, il numero massimo di deleghe che ciascun delegato può ricevere, sulla base del numero di soci iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'indizione dell'Assemblea, in misura non superiore all' 1% (uno per cento) del numero complessivo dei Soci come sopra individuato.
10. 10. Le deleghe devono essere rilasciate per iscritto su modulo predisposto dalla "Mutua" e munite di firma corsiva leggibile, o di firma digitale, del delegante e, per accettazione della delega, del delegato.

Alessandro Stefan


[Signature]

11. 11. Il Consiglio di amministrazione, con il regolamento o la delibera di cui al presente articolo, dispone altresì per ogni diversa ed ulteriore necessità disciplinare ai fini della rappresentanza e dello svolgimento dell'Assemblea.

12. 12. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio socio-finanziario.

13. L'Assemblea ordinaria provvede:

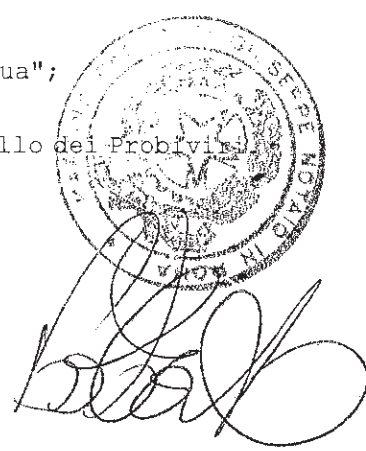
- all'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario;
- a stabilire le direttive generali sull'azione che la "Mutua" dovrà svolgere;
- a deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Revisori o dai Soci.

L'assemblea Ordinaria provvede inoltre, ogni quattro anni, a:

- eleggere, tra i Soci, il Consiglio di Amministrazione della "Mutua";
- eleggere, tra i Soci, i componenti del Collegio dei Revisori e di quello dei Provisori.

14. L'Assemblea Straordinaria provvede a:

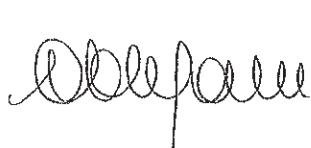
- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento e liquidazione della "Mutua".



Articolo 12

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONI

1. 1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; qualora non si raggiunga in prima convocazione la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero qualsiasi di Soci.



2. 2. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. 3. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci; qualora non si raggiunga in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero qualsiasi di Soci.
4. 4. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti; sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
5. 5. Le votazioni per l'elezione degli organi della "Mutua" hanno luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti. Il sistema di votazione può essere definito dal regolamento di cui all'articolo 11. In tutti gli altri casi il sistema di votazione e le modalità di svolgimento del voto sono decise di volta in volta dall'assemblea, ferme le previsioni di cui al successivo articolo 12 bis e le diverse disposizioni che in materia abbia eventualmente stabilito il regolamento assembleare di cui al precedente articolo 11.
6. 6. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Assemblea nomina preliminarmente una Commissione Verifica Poteri composta da almeno quattro Soci non candidati di cui un Presidente eletto dai membri della Commissione stessa.

7. 7. La predetta Commissione:

- verifica il diritto di partecipazione al voto in qualità di elettore attivo da parte

Alessandro Stefan

[Signature]



di ogni Socio partecipante all'Assemblea;

- consegna ad ogni elettore attivo le schede elettorali in numero di tre, una per ogni organo da eleggere, firmate dal Presidente della Commissione;
- verifica la qualità di elettore passivo in capo ai candidati;
- presiede alle operazioni di voto;
- presiede e provvede alle operazioni di spoglio delle schede elettorali;
- predispone il verbale delle operazioni di voto nel quale, a fianco di ciascun candidato, dovrà essere riportato il numero di preferenze ottenuto e che dovrà essere firmato da tutti i componenti della Commissione;
- predispone la graduatoria dei votati e la consegna al Presidente dell'Assemblea per l'annuncio ufficiale dell'avvenuta elezione;
- sigilla in busta chiusa, controfirmata da tutti i membri della Commissione stessa, i documenti relativi allo scrutinio,

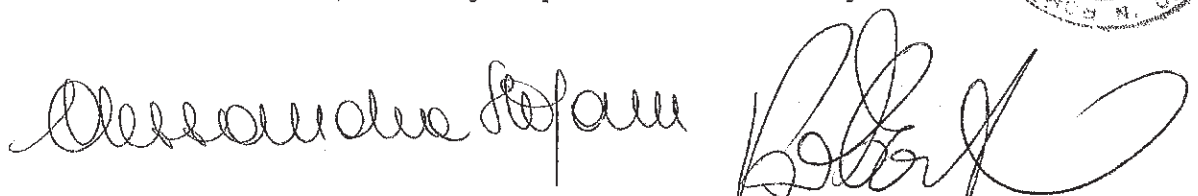
1. 8. La Commissione Verifica Poteri termina le sue funzioni subito dopo l'annuncio, da parte del Presidente dell'Assemblea, della composizione dei nuovi organi statutari eletti.

2. 9. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori debbono astenersi dal votare, quando trattasi di deliberare sul Rendiconto Economico e Finanziario o su questioni che si riferiscono alle loro responsabilità.

Articolo 12bis

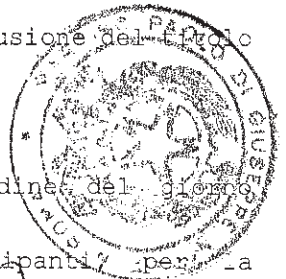
ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

1. 1. L'Assemblea dei soci, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli,



11 e 12, può essere convocata e svolgersi in modalità videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati a mezzo regolamento assembleare (di seguito Regolamento) approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel quale sono individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, l'esercizio del diritto di intervento e di invio/ricezione della documentazione in modalità simultanea, e siano altresì garantite le funzioni della Commissione Verifica Poteri in caso di votazione a scrutinio segreto.

2. 2. E' consentita l'espressione del voto in modalità voto elettronico purché sia possibile l'identificazione certa di colui che esprime il voto e questa sia specificata nel Regolamento. La modalità voto elettronico è in ogni caso prevista per le votazioni che, ai sensi del presente statuto, debbano svolgersi a scrutinio segreto, ferma restando la preventiva identificazione del votante.
3. 3. Nelle votazioni a scrutinio palese, è ammesso il voto per corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata, se previsto dal Regolamento.
4. 4. L'Assemblea convocata in modalità videoconferenza si intende tenuta nel luogo fisico ove si trovi il Presidente dell'adunanza.
5. 5. La convocazione dell'Assemblea deve essere resa nota ai soci almeno venti giorni prima dell'adunanza, a mezzo avviso collocato nella pagina Internet della "Mutua" e con ogni eventuale, ulteriore modalità di comunicazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, tesa a favorire la massima diffusione del foglio di convocazione.
6. 6. I documenti oggetto di discussione in base all'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere resi reperibili ai partecipanti per la



Eleonora Stefan

[Signature]

consultazione e la stampa, presso l'area riservata del sito Internet della "Mutua", ove non trasmessi a ciascuno in sede di convocazione o resi disponibili a mezzo altra modalità digitale, secondo quanto previsto nel Regolamento.

7. 7. Il Regolamento dispone, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto, ogni ulteriore specifica tecnica ed operativa che si renda necessaria a dare attuazione allo svolgimento dell'Assemblea nella modalità videoconferenza. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 del presente Statuto, in quanto compatibili.

8. 8. L'Assemblea dei soci può essere altresì convocata in modalità mista, ossia in presenza con previsione di partecipazione anche da remoto, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati a mezzo del Regolamento di cui al presente articolo.

9. 9. In tal caso, l'Assemblea ha luogo nella sede della "Mutua" o in altro luogo del territorio nazionale secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

10. 10. Si applicano, con riferimento alle partecipazioni da remoto, le disposizioni di cui ai precedenti commi, fermo il rinvio alle disposizioni degli articoli 11 e 12 del presente Statuto, in quanto compatibili, e al Regolamento per eventuali ulteriori specifiche tecniche ed operative che si rendano necessarie a dare attuazione allo svolgimento dell'Assemblea nella modalità mista.

11. 11. L'espressione del voto è prevista in modalità voto elettronico, ferma restando la preventiva identificazione del votante ed ha luogo, di norma, a scrutinio segreto.

12. 12. L'Assemblea può adottare modalità di voto diverse dalla precedente, purché

Alessandro Stefan

[Signature]



sia assicurata la presa di decisioni simultanea ed evitato il disallineamento nella proclamazione dell'esito tra la componente sociale presente nel luogo fisico di convocazione e quella che partecipa da remoto.

Articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. 1. La "Mutua" è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da sette Consiglieri, di cui cinque eletti dall'Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti e due nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste tra i Soci Ordinari.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

- cura l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formula nei termini di cui allo Statuto il Rendiconto Economico e Finanziario, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera sulla concessione dei prestiti e dei sussidi;
- formula, delibera ed emana i Regolamenti, ivi inclusi i regolamenti assembleari per quanto nello statuto non già diversamente disposto;
- adempie agli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dai Regolamenti;
- delibera su ogni altra materia nell'ambito degli scopi e sulle modalità di gestione della "Mutua" e può compiere anche atti di straordinaria amministrazione (ad esempio la richiesta di affidamenti bancari, concessioni creditizie, rilascio di garanzie a favore proprio), purché la finalità rientri nell'ambito degli scopi dell'Ente;

Eleonora Sofani


[Signature]

- può nominare, anche fra coloro che non sono soci, il Direttore, il Contabile, il Cassiere ed eventuali collaboratori;
 - può istituire, al proprio interno, specifici gruppi di lavoro per la formulazione di proposte organiche attinenti la funzionalità della "Mutua" e i compiti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. In caso di cessazione o decadenza dalla carica di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti.
4. Esso elegge fra i Consiglieri il Presidente ed il Vice Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, tutte le volte che le circostanze lo esigano o su richiesta di almeno tre Consiglieri o due Revisori. I partecipanti possono intervenire alla seduta anche avvalendosi di mezzi di telecomunicazione, nella forma di audio o video conferenza.
6. Il Consigliere che non partecipi, salvo gravi e giustificati motivi, a tre sedute consecutive o a cinque sedute nel corso dell'anno sociale, decade dalla carica.
7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono fatti salvi i maggiori quorum, costitutivi e deliberativi, richiesti per deliberare l'eventuale quota sociale una tantum, di cui al precedente art. 6, comma 3.
8. Il mandato dei Consiglieri coincide con il mandato del Consiglio di Amministrazione.
9. Al termine del mandato i due Consiglieri uscenti nominati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste partecipano a pieno titolo,



Antonio Stefanini

[Signature]

ai Consigli successivi al rinnovo delle cariche elettive, sino a designazione ufficiale dei Consiglieri subentranti da parte del Ministro.

Articolo 14

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della "Mutua" e la firma sociale.

2. Fra gli altri compiti, il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo adottate;
- adempie alle altre funzioni demandategli dallo Statuto e dai Regolamenti;
- prende, d'intesa con due Consiglieri, i provvedimenti d'urgenza, nell'interesse della "Mutua" e dei Soci di essa. In tale ultimo caso deve, però sottoporre i provvedimenti così adottati alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza di esso.

3. In caso di assenza le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal Vice Presidente.

Articolo 15

DIRETTORE

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare il Direttore della "Mutua", il quale partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, esercitando le funzioni di segretario. Il Direttore assiste il Presidente nel riferire al Consiglio su tutti gli atti in corso.

2. Il Direttore collabora con la Presidenza per una efficace funzionalità dell'Ente,

Alfonso Stefano

[Signature]



dirige gli uffici della "Mutua" e cura la regolare e valida esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare, il Direttore provvede alla gestione della "Mutua" in conformità dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni e firma, unitamente al Presidente o al Vice Presidente, i titoli di pagamento. In caso di assenza del Direttore, i predetti titoli saranno firmati dal Contabile o da altro collaboratore designato dal Consiglio di Amministrazione; inoltre è responsabile della tenuta dell'Inventario dei beni mobili ed immobili e di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio della "Mutua", controlla "entrate" ed "uscite", stato dei crediti e dei debiti e titoli relativi; predispone, d'intesa con il Presidente, il Rendiconto Economico e Finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Direttore può avvalersi dell'opera del Contabile, del Cassiere o di eventuali altri soggetti o società esterne individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

CONTABILE

1. Il Contabile può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli è il responsabile dell'ufficio contabilità della "Mutua", cura la rilevazione e la registrazione dei fatti amministrativi della gestione e attende, in particolare, alla tenuta della contabilità della "Mutua". La registrazione deve essere effettuata negli appositi registri previsti dalla normativa in vigore.

2. Il Contabile fornisce al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori tutte le notizie che gli vengono richieste ed esibisce ai medesimi, registri e documenti giustificativi.



Eleonora Stefan

[Signature]

Predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario in base alle istruzioni del Direttore, compila periodicamente le situazioni contabili ed esige dal Cassiere i documenti relativi alle operazioni di prelevamento, riscossione e di pagamento.

In sostituzione del Direttore, firma i titoli di pagamento.

3. Le funzioni di Contabile, se non nominato, possono essere svolte da altri soggetti o società esterne individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

CASSIERE

1. Il Cassiere può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Ad esso incombono i seguenti obblighi:

- la tenuta dei registri di cassa e degli altri eventuali previsti;
- effettuare le operazioni di cassa attraverso i mezzi che egli ha a disposizione e comunque ritenuti idonei alla tracciabilità.

Tali pagamenti devono essere autorizzati per iscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci ed essere comprovati con ricevute debitamente quietanzate.

Di ogni pagamento o riscossione il Cassiere deve dare comunicazione al Contabile.

2. I prelevamenti sui c/c bancari o postali dovranno essere effettuati con titoli firmati dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Direttore.

In assenza del Direttore, i titoli saranno firmati dal Contabile o da altro collaboratore della "Mutua", designato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le anticipazioni affinché il Cassiere possa far fronte ai pagamenti che lo necessitano.

4. Le funzioni di Cassiere, se non nominato, possono essere svolte da altri soggetti o



Alessandro Stefan

[Signature]

società esterne individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

COMPENSI

1. Il Direttore, il Contabile, il Cassiere ed i Soci, diretti collaboratori della "Mutua" non hanno diritto a compenso specifico, se non appositamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

FIDUCIARI

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, preferibilmente in ogni capoluogo di Provincia, almeno un Fiduciario scelto fra i Soci.

2. Ai Fiduciari sono demandati i seguenti compiti:

- a) promuovere la conoscenza delle finalità e delle attività della "Mutua";
- b) segnalare al Consiglio di Amministrazione particolari necessità dei Soci e svolgere, in tale ambito, così come in quelli di cui alle successive lettere c) e d), funzioni consultive atte a restituire al Consiglio di amministrazione le esigenze di prossimità dei Soci della Mutua;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione, per le relative valutazioni e decisioni, le iniziative culturali, sportive e ricreative che i Soci della Provincia o più Province intendano conseguire;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione, per le relative valutazioni e decisioni, ogni ulteriore iniziativa utile a favorire la socialità ed il benessere materiale, morale e culturale dei Soci, secondo le finalità della Mutua.

3. Le funzioni di cui alle precedenti lettere da b) a d) sono veicolate al Consiglio di

Delegato Stefano



amministrazione attraverso la figura del Coordinatore dei fiduciari, che, ove lo ritenga opportuno od utile, potrà effettuare una preventiva valutazione ed istruzione. Il medesimo è invitato permanente alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

4. Il Coordinatore dei fiduciari è individuato tra i soci ed è nominato dal Consiglio di amministrazione. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione tiene conto, ove presente, dell'esperienza maturata dai candidati a tale titolo, e dunque valuta a termini di requisito preferenziale la circostanza che essi abbiano già rivestito la funzione di coordinatore dei fiduciari.

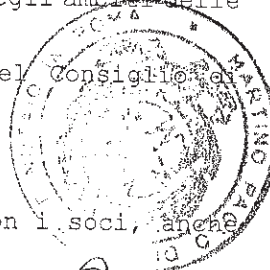
5. La durata della funzione è pari a quella del consiglio di amministrazione in carica ed è rinnovabile per non oltre quattro mandati consecutivi. La perdita della qualifica di socio determina la decadenza ex nunc dalla funzione.

6. Il Coordinatore svolge il suo compito consultivo e propositivo secondo modalità e tempi autorganizzati, senza previsione di specifiche formalità, assicurando, in ogni caso, la tempestività delle funzioni di raccordo e di comunicazione tra i Fiduciari ed il Consiglio di Amministrazione, a garanzia del ruolo di rappresentanza delle istanze della base associativa che i predetti Fiduciari sono chiamati a svolgere.

7. Il Coordinatore svolge, altresì, una funzione autonoma di individuazione, studio e valutazione preventiva di iniziative, a favore del corpo associativo e negli ambiti delle finalità della Mutua, che possano essere portate all'attenzione del Consiglio di amministrazione per le relative valutazioni e decisioni.

8. I Fiduciari ed il Coordinatore favoriscono il rapporto diretto con i soci, anche attraverso periodiche riunioni.

Alessandro Stefanini



[Signature]

9. La funzione dei Fiduciari e del Coordinatore è svolta a titolo gratuito. E' previsto un rimborso spese analitico come da apposito regolamento da deliberarsi, di volta in volta, da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base di motivata richiesta corredata da idonea documentazione.

10. I Fiduciari possono, in ogni tempo, rinunciare alla funzione. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Coordinatore dei Fiduciari, provvede alla sostituzione.

Articolo 20

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui due eletti dall'Assemblea dei Soci e uno nominato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'Assemblea elegge anche due membri supplenti, che subentrano nella carica dei membri effettivi eletti dall'Assemblea in caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, dovuta a qualunque causa. I componenti che subentrano cessano il mandato alla data in cui scadono i componenti già effettivi.

2. Il Collegio elegge tra i propri membri il Presidente, il quale ha il compito di convocare le riunioni dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. La scadenza del mandato coincide con l'approvazione del rendiconto economico-finanziario riferito al quarto anno di carica.

4. Al termine del mandato il Revisore uscente, nominato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, continua a svolgere a pieno titolo la



Alessandro Stefan

[Handwritten signature]

funzione anche successivamente al rinnovo delle cariche elettive sino a designazione ufficiale del subentrante.

5. I Revisori svolgono periodicamente il controllo della cassa e dei valori assimilati e le riconciliazioni bancarie. Controllano il tempestivo adempimento degli obblighi sostanziali e strumentali di amministrazione derivanti dalla normativa previdenziale e fiscale e dallo statuto. Verificano il progetto di rendiconto annuale approvato dal Consiglio di amministrazione e redigono una relazione di accompagnamento al Rendiconto di esercizio annuale, ai sensi del successivo art. 29. Svolgono ogni ulteriore attività di controllo in materia contabile ritenuta utile ai fini della corretta rappresentazione della situazione economica e patrimoniale, anche prospettica, della Cassa, nonché ai fini del rispetto e dell'osservanza del Codice Etico.

6. Se tutti i componenti del Collegio dei Revisori sono dotati del requisito di iscritti al Registro dei Revisori legali dei Conti, l'attività di controllo è svolta per le finalità e secondo le modalità previste dalla Revisione legale dei conti di cui decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni.

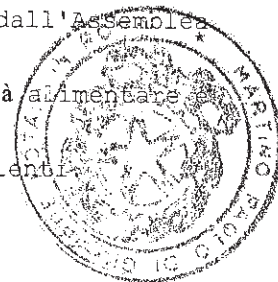
Articolo 21

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui due eletti dall'Assemblea dei Soci, ed uno nominato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'Assemblea dei Soci elegge inoltre due Probiviri supplenti.

2. Il Collegio elegge tra i propri membri il Presidente.

3. I Probiviri hanno il compito di decidere sui reclami presentati dai Soci, sulle



Eleonora Stefan

[Signature]

violazioni al Codice Etico e adottano ogni conseguenziale provvedimento.

4. I Probliviri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

5. Il Collegio dei Probliviri si riunisce ogni qualvolta vi sia la necessità.

6. Al termine del mandato il Proboviro uscente, nominato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, continua a svolgere a pieno titolo la funzione anche successivamente al rinnovo delle cariche elettive sino a designazione ufficiale del subentrante.

Articolo 22

FONDO DI RISERVA PREVIDENZIALE

1. Il Fondo di Riserva Previdenziale ha lo scopo di fronteggiare l'eventuale disavanzo di esercizio in conseguenza all'erogazione delle sovvenzioni per decesso, sussidi e "premio di anzianità".

2. Tale fondo è alimentato da tutte le entrate di cui all'articolo 3, tranne le quote Sociali, nonché dall'eventuale residuo di cui all'art. 30, comma 1, del presente Statuto.

Articolo 23

SUSSIDI

1. I sussidi per comprovato stato di necessità dei soci rientrano tra gli oneri della gestione.

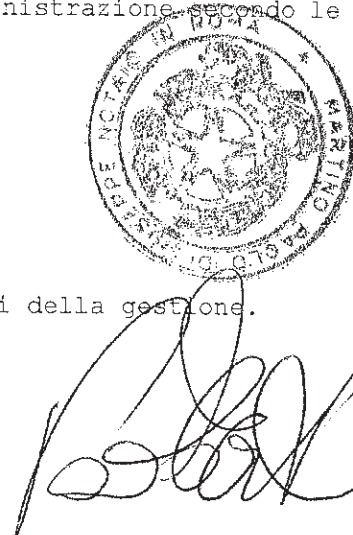
2. La misura del sussidio viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni dell'apposito Regolamento.

Articolo 24

SOVVENZIONI PER DECESSO DEI SOCI

1. Le sovvenzioni per decesso del Socio rientrano tra gli oneri della gestione.

Demetrio Stefan



2. Le sovvenzioni per decesso sono liquidate in caso di morte del Socio agli aventi causa in solido tra loro.
3. La misura della sovvenzione per decesso viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, nell'importo previsto dall'apposito Regolamento.
4. La concessione della sovvenzione per decesso è disposta non appena la "Mutua" viene a conoscenza dell'avvenuto decesso del Socio, che deve essere comunque comunicato entro sei mesi.
5. Il Socio designerà, con apposita dichiarazione, all'atto dell'iscrizione, i suoi beneficiari in caso di decesso. Ove tale designazione non sia stata fatta, la liquidazione delle spettanze verrà corrisposta dalla "Mutua" in applicazione delle vigenti leggi in materia.
6. Nel caso non sia stato designato alcun beneficiario, la "Mutua" provvederà al rimborso delle spese funerarie, da chiunque sostenute, fatta eccezione degli Enti Pubblici, nei limiti massimi della sola "sovvenzione per decesso".

Articolo 25

CONTO INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

1. Il Conto Individuale di Anzianità (C.I.A.) è costituito dai contributi mensili anticipati che il Socio versa alla "Mutua".
2. Tali Contributi saranno corrisposti al Socio nel momento in cui cesserà di far parte della "Mutua", fatto salvo quanto previsto nell'art. 9 e al netto dell'importo eventualmente destinato a quota sociale annuale, ai sensi dell'art. 6, comma 1.
3. In caso di decesso del Socio, i predetti importi saranno corrisposti secondo quanto previsto dal presente Statuto.



Alessandro Stefanini

[Signature]

Articolo 26

PREMIO DI ANZIANITA'

1. Viene corrisposto un "Premio di Anzianità" al Socio che appartenga alla "Mutua" da almeno tre anni e cessi di farne parte:

- per collocamento a riposo a qualsiasi titolo;
- per dimissioni, anche ai fini pensionistici, dall'impiego;
- per licenziamento.

2. Si prescinde dall'anzianità di cui al primo comma per i Soci che perdono la qualità:

- per decesso;
- per collocamento a riposo a seguito di invalidità permanente contratta per qualsiasi causa.

3. Il "Premio di Anzianità" non viene corrisposto al Socio che abbia perduto tale qualità per i motivi indicati nei punti a) e b) dell'art. 9 del presente Statuto.

4. Perde il diritto alla corresponsione del "Premio di Anzianità" il Socio che, avendo in corso di ammortamento un prestito, non estingue entro 180 giorni dalle dimissioni dall'impiego il residuo debito dovuto alla "Mutua", fermo restando la valutazione del Consiglio di Amministrazione nei casi di grave e comprovato stato di necessità.

5. Tale premio rientra tra gli oneri della gestione e viene determinato per ogni anno di appartenenza alla "Mutua".

6. L'adeguamento del "Premio di Anzianità" viene determinato, unitamente alla decorrenza, dal Consiglio di Amministrazione. La decorrenza non è retroattiva.

7. Per la frazione di anno di appartenenza alla "Mutua" oltre i tre anni prescritti, il computo viene effettuato in dodicesimi.

Debianche Stefan



Articolo 27

PRESTITI

1. Il credito viene concesso ai Soci mediante prestiti estinguibili in una unica soluzione o in quote mensili. Le relative modalità e i criteri di concessione sono stabilite in apposito Regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.
2. La durata del prestito non può eccedere il periodo mancante per il collocamento a riposo del Socio presso l'Amministrazione di appartenenza.
3. Il debito non ancora estinto all'atto in cui il socio cessa di far parte della "Mutua" sarà recuperato sugli importi spettanti al socio medesimo a qualsiasi titolo.

Articolo 28

DEPOSITI FIDUCIARI

1. E' espressamente vietato alla "Mutua" di procedere alla raccolta dei depositi fiduciari per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.

Articolo 29

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Nel termine di quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, a mezzo del suo Presidente e del Direttore della "Mutua", alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario e lo sottopone al Collegio dei Revisori e quindi all'Assemblea dei Soci.
3. Il Rendiconto Economico e Finanziario, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Articolo 30

Alessandro Stefanini

[Signature]



DESTINAZIONE ATTIVO DI ESERCIZIO

1. Il saldo attivo di esercizio sarà così ripartito:

- a) alla riserva Ordinaria il 5% fino al raggiungimento di una somma pari ad un decimo del capitale Sociale;
- b) alla riserva operazioni creditizie il 5% fino al raggiungimento di una somma pari ad un ventesimo dell'importo prestiti;
- c) il rimanente sarà attribuito al Fondo di Riserva Previdenziale.

Articolo 31

SCIoglimento DELLA MUTUA

1. Lo scioglimento della "Mutua" deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. La deliberazione sarà valida solo quando otterrà il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.

2. Il patrimonio Sociale netto, detratti gli importi dei conti individuali di anzianità che saranno restituiti ai Soci, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità secondo le norme di legge vigenti.

Articolo 32

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e della Normativa Vigente in materia.



Alessandro Stefanelli